



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

PE' CONJUGI

D. FABIO MARTUCCI E D. NICCOLETTA ABENANTE.

NELLA I. CAMERA DELLA GRAN CORTE CIVILE DI NAPOLI.



1911

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

1911

I N D I C E.

	Pag.
§. 1. I dea della causa	5
§. 2. Origini del presente giudizio	6

P A R T E I.

Analisi dei varî capi di rimozione apposti all'amministratore D. Michele Romano.....	7
I. Rubrica. Trascuraggine colpevole dell'amministratore Romano in ogni atto della sua amministrazione	ivi
§. 3. Idea pregiudiziale ed influente nella causa	ivi
§. 4. Avvertenze sopra il conto da lui renduto ed abbandonato nel principio della discussione.....	9
§. 5. Capi di rimozione per danni ed omissioni praticate per colpa inescusabile.....	10
II. Rubrica. Dolosa gestione del sig. Romano.....	13

P A R T E II.

Avvertenze relative alla concessa liberanza dei ducati 3000.....	18
§. 6. Nozioni preliminari, e proprie della materia - Ed osservazioni importanti sopra la domanda dell'amministratore.....	ivi
§. 7. Sunto della causa e conclusioni.....	19

THE ...

...

...

...

...

...

...



§. 1. Idea della causa.

L'opulenta famiglia Abenante di Rossano giace indivisa da molti anni in preda ad un'amministrazione giudiziaria.

Sino all'anno 1834 esercitò tali uffizi D. Niccola Lefosse. Costui fu querelato di poca fedeltà e di trascuranza, massime nella provvidenza dei fondi dalla maggior parte degl'interessati. Venne rimosso, ed in quell'epoca rifatto D. Michele Romano.

Costui assunse le veci amministrative, e ritrovò gli stabili, così rustici che urbani nel massimo deperimento. Rinvenne disordinata la gestione: moltissime somme arretrate: ogni cosa in iscompigliò.

Primo pensiero del novello amministratore si fu di costituirsi un'annuo compensamento, che fu stabilito a ducati 480 per ogni anno, oltre le spese, comeche le rendite ereditarie eccedono i ducati 12,000.

Romano non à corsa però miglior ventura del predecessore; che anzi deferendo a taluni tra i coeredi con palese predilezione, si è bruttato di tutte le colpe delle quali possa mai lordarsi un'amministratore della roba altrui.

A tempo opportuno mostreremo minutamente queste nere imputazioni.

Fu necessità intanto provocar contro di lui energiche misure di rigore, le quali costituiscono il soggetto dell'odierna contestazione.

§. 2. Origini del presente giudizio.

Il barone Emmanuele Abenante ebbe tre figliuole: Niccoletta maritata in Martucci: Serafina in Falco: Rosa in Toscano. Egli raccolse quasi tutto il retaggio de' suoi maggiori, ampliato pure da suo fratello Barnaba.

Fabio Martucci marito di Niccoletta à comperato dalle figliuole di Serafina la metà dei loro diritti successorî, Cosicchè costoro rappresentano un semisse nella eredità di Emmanuele.

Essi istituirono nel giorno 28 di settembre del 1836 giudizio di rimozione contro dell'amministratore Romano, chiedendo pure il conto della sua gestione.

Mentre questa citazione rimaneva in sofferenza per la doppia invasione colerica, Romano spaventato chiedeva dopo dieci mesi, cioè nel 6 di luglio del 1837 una liberanza di ducati 3000.

Pretestava bisoguarne la metà per riparazione dei fondi; l'altra metà per rimborsarsi dell'esito superante introito. Replicavano i coeredi essere il primo capo della domanda un sutterfugio per eludere da questo lato la rimozione promossa principalmente per incorsa trascuranza dei fondi amministrati. Avvertivano inoltre, che non si dovevano concedere liberanze all'amministratore, senza pria rendersi da lui e discutersi il conto della sua gestione.

Pur tuttavolta queste due cause corsero scomparse in tribunale civile. Quella della rimozione in prima camera; in quarta l'altra della liberanza.

La prima camera: meraviglia ad ascoltarsi!... con sentenza del 13 di dicembre del 1837 rigettò non meno la domanda di rimozione, che l'altra della reddizione del conto.

La quarta con sentenza del 19 di febbraio del 1838

concesse la liberanza dei ducati 3000, ma impose a Romano la reddizione del conto.

I coniugi attori àno con un solo gravame denunziato ambe le sentenze alla G. C. civile, per essere mutuamente omogenee e quasi che d'indole uguale, ed ugualmente influenti alla decisione della causa presente. Quindi verrà diviso il nostro lavoro in due parti.

Nella prima verseremo sopra i motivi di rimozione dello amministratore.

Nella seconda ci occuperemo della liberanza de' ducati 3000 ingiustamente a lui concessa.

P A R T E I.

ANALISI DEI VARI CAPI DI RIMOZIONE APPOSTI ALL'AMMINISTRATORE D. MICHELE ROMANO.

Noi ridurremo a due classi le imputazioni a carico dello amministratore.

I. Colpevole trascuraggine.

II. Dolosa gestione.

In ciascuna delle indicate categorie allogheremo i vari capi della domanda, che irremissibilmente produrranno lo accoglimento della medesima.

I.^a R U B R I C A.

Trascuraggine colpevole dell'amministratore Romano in ogni atto della sua amministrazione.

§. 3. Idea pregiudiziale ed influente nella causa.

L'amministratore giudiziario è il mandatario dei proprietari insieme, e de' loro creditori.

Esso deve comportarsi da buon padre di famiglia.

Egli presta la rifazione, non meno pel dolo, che per la colpa anche lievissima, se il mandato è oneroso.

Il mandatario (1) è tenuto ad eseguire il mandato sino a che ne resta incaricato, ed è tenuto pe' danni ed interessi risultanti dal suo inadempimento.

Il mandatario (2) è tenuto non solamente per lo dolo, MA ANCHE PER LE COLPE COMMESSE NELLA ESECUZIONE DEL MANDATO.

Tal garentia però, riguardo alle colpe è applicata meno rigorosamente a colui il cui mandato è gratuito, CHE A COLUI IL QUALE RICEVE UNA MERCEDE.

Nel caso nostro D. Michele Romano è amministratore onerosissimo. Egli riceve 480 ducati all'anno, oltre ogni altro esito amministrativo. Egli è dunque mandatario che a motivo delle vistose mercedi, che riscuote dai suoi amministrati risponde sicuramente del dolo non meno, e delle colpe, ma pure delle più leggere omissioni.

Ed in vero: dimorarsi in Rossano, cioè nella propria casa e godersi la provvisione di ducati 40 il mese è cosa certamente piacevole ed utile, e la quale lascia ben pretendere da chi prende quel danaro diligenza ed interesse, e non già abbandono e mal talento.

Ciò posto vediamo più d'appresso i falli ed i peccati del nostro amministratore.

(1) *Art. 1863 LL. C. C.*
L. 8. §. ult. ff. mandati.
L. 11. 13. 21. Cod. h. t.

(2) *Art. 1864. LL. C. C.*

§. 4. Avvertenze sopra il conto da lui renduto ed abbandonato nel principio della discussione.

Quando Romano si accorse, che gli attori nel giudizio di rimozione, non quietavano alla sentenza troppo emendabile del tribunal civile, s'infuse di esser generoso e confidente nella sua lealtà, promovendo la discussione di un conto da lui renduto in virtù della sentenza della quarta camera del 19 di febbraio del 1838, e che comprendeva la gestione ripartita in tre anni, dal 1834 cioè epoca della sua nomina sino al 1837.

In vero il conto fu giurato nelle mani del presidente Cav. Petroni, e ne fu pure da lui promossa la discussione. Volle però fortuna, che i coniugi Martucci ed Abenante vedessero a nudo i soprusi, le infedeltà, le colpe ed il dolo dell' amministratore; tantoche costui, ad onta che fosse unico interessato ed attore, si rimase dal discuterlo appena giunto al terzo articolo preliminare, ed abbandonando le procedure segnalò luminosamente la sua rea coscienza ed accreditò le giuste imputazioni, che a lui si sono dirette. Adunque si ritenga per verità incontrastabile, che i motivi di rimozione sorgono da fatti innegabili, e comprovansi dalle posizioni del conto renduto dallo amministratore, il quale spaventato dalle conseguenze indeclinabili del medesimo, meglio à prescelto di lasciar macchiata la sua riputazione, che purgarla dalle accuse, troncando sul principio la discussione del conto, al quale si era accinto con tanta celerità e tanta confidenza. Questo fatto essenzialissimo risulta dal verbale del 18 di settembre del 1838.

§. 5. Capi di rimozione per danni ed omissioni praticate per colpa inescusabile.

I. Per quanto si confessa dal nostro amministratore nel conto da lui renduto, (1) egli entrò nel possesso dell'amministrazione nel 6 di novembre del 1834, mediante vari verbali costosissimi compilati dall'usciera a bella posta.

Egli palesa in quelli autentici documenti di aver ritrovato i fondi, che minutamente descrive ASSAI DEGRADATI. Nè contento a questo si occupa del novero delle degradazioni, col favor delle quali s'industria di rovesciare il nero di tali fatti su le spalle del predecessore D. Niccola Lefosse. Egli dice ed afferma, che il fondo vastissimo S. Caterina soffre le inondazioni del torrente *Colagnati*.

Che l'altro latifondo Lampa è quasi sempre sommerso dall'altro torrente *Cuseria*. Che lo stesso è a dire del fondo Bucita, di Casello, di Caradonna, e di S. Venere, oltre ai socquadri dei beni urbani, tra i quali primeggia il palazzo baronale in Rossano.

Ma intanto Romano da quel momento non si è dato verun pensiero di accorrere al bisogno.

Egli à lasciato in vece aggrandire i danni. A' obliato ogni soccorso. A' prediletto incassare il suo vistoso appuntamento, in vece di riparare i disordini esistenti ed avvertiti da lui medesimo nell'esordio delle sue funzioni. Egli non si è ridestato che al rumore del giudizio di rimozione istituito contro di lui nel 1836 precisamente anche per questo verso, e per ripararvi, abbenchè tardi, chiese nel 6 di luglio del 1837 una liberanza di ducati 3000.

(1) Fog. 2. Vol. III. di Martucci.

Romano nella citazione (1) assunse due menzogne, cioè a dire che trascurò i restauri per difetto di mezzi, e che ogni cosa aveva depositato nelle pubbliche casse.

Dal conto risulta, che *iuxta posita* delle sue stesse partite, rimase debitore a tutto dicembre 1835 in ducati 52. 26, ad onta di grossissime spese e della prelevazione del vistoso onorario, che si vede messo in cima a qualunque altro esito amministrativo. Dunque Romano nel primo anno di sua amministrazione, cioè quando i danni già esistevano e si mostravano emendabili con minor dispendio aveva i mezzi, e non volle usarne con pregiudizio sensibilissimo dei suoi amministrati, tanto che egli stesso a voluto nientemeno che ducati 1500 per far fronte al disguido. È questo il più forte e sicuro argomento della sua colpevole oscitanza, e perniciosa scioperaggine, delle quali non potrà mai mondarsi davanti ai magistrati, che dovranno giudicarlo.

Quanto ai depositi, non altro versò, che soli ducati 1223. 64, quantità infinitesima a fronte di una rendita che supera di molto i duc. 12,000, e dai quali ben poteva invertire una tangente per affare così grave e delicato quanto quello di non lasciar cadere in socquadro i fondi, che sono la base della famiglia ed i fonti del suo ben'essere,

II. Costa del pari, non meno da legali documenti, che dal preambolo del conto, che sul momento del possesso il latifondo Lampa oliveto, e che porge la maggior rendita della famiglia Abenante era grandemente offeso dal torrente Cuseria che lo costeggia, per difetto di opportune arginazioni. Il rigonfiarsi del fiume torrente a portato seco le spesse inondazioni di gran parte del podere e degli altri fondi circostanti. Comunque ciò fusse da gran tempo, e pur da grau tempo il confessasse

(1) Fog. 62. Vol. 1. di Martucci.

lo stesso amministratore, pur tuttavolta nulla si è fatto da costui per modo che le cose vanno di male in peggio, sì come à rilevato il Regio agrimensore Gregorio Francasania col suo recente attestato del giorno 15 di febbraio del 1838.

III. Ma ciò non basta. L'amministratore à tollerato, che sul medesimo fondo si costituisse una gravosa servitù da parte dei possessori limitrofi, signori Curti. Costoro abusivamente àno sbarrata l'antica via, che tagliava il loro fondo, e con questo abuso àno rimenato sul Lampa tutta la gente di quelle regioni, che per colà transitava da tempo immemorabile.

Certo che per praticare cotesti abusi v' à bisognato tempo ed operazioni visibili e cotidiane. Ciò non ostante, l'amministratore à profondamente dormito, ed à permesso, che si variasse lo stato delle cose peggiorandolo a questo modo, e rendendo sensibilmente quel fondo scemo di valore intrinseco a motivo di tale servitù, e danneggiato grandemente per questo verso.

IV. Inoltre l'amministratore locò a D. Giovanni Carbone mediante aggiudicazione del giorno 7 di maggio del 1835 in grado di decima il palazzo baronale della famiglia Abenante in Rossano per annui duc. 290. L'amministratore aveva un doppio obbligo verso del conduttore, cioè di racconciare lo stabile, e di consegnare le chiavi nell'epoca consuetudinaria, cioè nell'agosto di quell'anno. Egli non fece nè l'uno, nè l'altro di modo che il conduttore signor Carbone dopo lungo giudizio, e pruova compilata all'oggetto nel giorno 3 di settembre del 1836 fece dichiarare risoluto l'affitto. Conseguenze di queste trascuraggini colpevolissime sono state non solo la perdita di gravissime spese fatte all'uopo, ma di due annate di estaglio nella somma di ducati 580. Nè quì si fermano le funeste conseguenze di tanto abbandono; perciocchè sopraggiunto nel 13 di aprile

dello stesso anno 1836 il tremuoto, che flagellò quelle contrade, quasi tutto diroccò quell'edifizio, il quale sprovvisto d'opportuni sostegni, e derelitto da gran tempo, non potè reggere a tanto conquasso. E qui si rifletta, che questo avvenimento male si assume a scusa del giudizio con Carbone; perciocchè come si vede dal raffronto delle date il tremuoto sopraggiunse 11 mesi dopo dell'affitto concluso con costui.

RUBRICA II.

Dolosa gestione del signor Romano.

È a sapere, che una delle tre figliuole di Emmanuele Abenante a nome Rosa fu moglie di Pietr'Antonio Toscano, ed in secondi voti lo è di Raffaele de Mauro. Costui è fratello di Concetta de Mauro vedova del defunto cavaliere Gaetano Abenante, eterno nemico della sua famiglia, e coll'unica di lui figliuola si sta tuttora litigando. Questo fatto interessante è pruovato dalla confessione dello stesso amministratore nel suo reddicono.

Ora l'amministratore Michele Romano è socio di speculazioni e d'interessi col signor de Mauro, alle quali intraprese destina le risorse dell'amministrazione, che avrebbe obbligo impreteribile di conservare.

Egli sacrifica gl'interessi de' suoi amministrati a questo scopo di suo privato vantaggio, lordandosi del più segnalato dolo, e che lucidamente risulterà dalla seguente dimostrazione.

I. D. Fabio Martucci era aggiudicatario di cinquanta salme di olio del raccolto del 1837. L'amministratore lo compulse alla esibizione delle merce, abbenchè fosse sequestrante per ingenti somme, che vanta di credito sopra l'eredità.

II. D. Raffaele de Mauro poi, cioè quel prediletto

socio dell'amministratore tiene nelle sue mani, niente meno che 510 salme di olio: delle quali salme 200 per aggiudicazione del 29 di ottobre del 1835, e salme 310 per aggiudicazione del giorno 8 di novembre del 1837. È notevole che in ambe le aggiudicazioni, e precisamente nel patto 4.º non si poteva negare l'aggiudicatario di consegnare la merce, ad onta di qualunque sequestro, o impedimento. Tanto era giusto questo patto dell'aggiudicazione, in dispregio del quale à proceduto l'amministratore, che egli nell'atto del giorno 28 di novembre del 1837 ne dichiara tutta la prudenza e la esperienza, appunto per dare certo esequimento all'introito delle somme come prezzo delle aggiudicazioni degli oli. Pur tuttavolta, l'amministratore sino a questo momento nessuna spinta à dato a de Mauro per la vendita di quella grande quantità di merce, e per introitare il prezzo della medesima. Nè l'affare è di poco rilievo; perciocchè valutandosi ogni salma a soli ducati 20 si avrà l'ingente somma di ducati 10200, e se si vorrà aver riguardo, come è giusto al prezzo corrente al tempo dell'aggiudicazione, che era di duc. 31 per ogni salma, risulterà la somma ancor più grande di ducati 15700. In somma i patti stipulati, le aggiudicazioni eseguite, gli obblighi dell'amministratore àno plausibile corso quando si tratta di vessare il sig. Martucci o qualunque altro per giudizi capricciosi. Tacciano tutti gli obblighi, si distruggono tutti i patti, quando si tratta di proteggere il sig. Mauro, e di profitare direttamente sulle sostanze degli amministrati.

III. Ma quì non si arrestano le deferenze e le manomissioni fatte in grazia del signor de Mauro. Egli nell'ultimo del suo conto fissa il dettaglio delle reste ad esigersi, e tra queste piazza due partite dovute; una dai figliastri del de Mauro signori Toscano in ducati 1760. 00, ed un'altra dovuta dai signori Fako dei quali

è cessionario per metà anche il signor de Mauro in ducati 2928. 68. Ambe queste somme sono dovute da costoro in virtù di scrittura del 16 di giugno del 1824 per compera di animali della eredità. Ad onta che fosse un arretrato rimasto dal precedente amministratore Lefosse, e per lo quale ne fu rimosso, pur tuttavia il signor Romano non si è dato briga di riscuotere questi vistosi introiti, sol perchè ferivano il signor de Mauro.

IV. La pruova luminosa ed irrefragabile di queste inconcepibili predilezioni sorge da un pubblico istrumento del giorno 30 di dicembre del 1837, rogato per gli atti di notar Antonio De Luca, e celebrato tra il principe di Gerace nella qualità di Direttore della Real Cassa di Ammortizzazione, D. Raffaele e Mauro, e D. Michele, e D. Antonio Romano. In questo istrumento la Real Cassa cede al de Mauro il vistoso credito che vanta contro la eredità Abenante in ducati 25563. 10. Di questi ducati 8000 si pagano prontamente dal de Mauro, e ducati 17562. 33 si obbliga di sodisfarli a ducati 2300 l'anno coll'interesse al 5 per 100. Col patto 7.º si dice così: *Ed oltre a ciò il costituito D. Nicola Ferraro nella qualità di Procuratore speciale de' suddetti D. MICHELE e D. Antonio Romano si OBBLIGA SOLIDALMENTE COL SUDDETTO D. Raffaele de Mauro al pagamento della suddetta residual somma di ducati 17562. 33 nelle quantità e nelle epoche sopra espresse, e nello stesso modo, e colle stesse condizioni e cautele di sopra stabilite.* Prosegue il patto, e si compie colla prestazione della ipoteca speciale nei beni propri dell'amministratore signor Romano.

V. Chi mai à visto, senza raccapriccio un amministratore giudiziario obbligarsi nel solido a pagare una somma ingente per uno degli amministrati? Questo solo basta per palesare la comunione d'interessi, che

tra essi intercede, e la necessaria propensione per costui; che è diventata persona sua propria. Ecco perchè l'amministratore Romano non à curato, nè cura di raccogliere quei 10200 ducati almeno, che per prezzo dell'olio da 4 anni pacificamente si gode de Mauro. Egli è chiaro, che l'amministratore in concerto con costui agogna, come già in gran parte à conseguito di estinguere il credito della Real Cassa, ed appropriarselo col denaro degli amministrati. In vero quei ducati 8000 già pagati al Governo, non sono che una frazione di quelle somme grossissime che sono rimase in mano a de Mauro, e che l'amministratore Romano à deliberato fermamente di non più esigere. Certamente che il massimo dolo si scorge, e la più stomachevole infedeltà nel nostro amministratore, il quale a prescindere di tante colpe, collude, profitta e volge manifestamente a suo vantaggio i proventi della sua amministrazione e nella quale non può, anche che il voglia, comportarsi lodevolmente per questi rapporti nei quali si è ravviluppato.

VI. Si aggiunga, che egli ad onta che il tribunale civile di Cosenza avesse condannato vari detentori di oli della eredità con sentenza del giorno 13 di marzo del 1835 munita di clausola provvisoria non ostante appello, e ad onta delle ripetute proteste giudiziarie dei coniugi Martucci ed Abenante, pure non à voluto mettere mai in eseguitamento quella condanna; perciocchè quella investiva non meno il signor D. Raffaele de Mauro, che persone di sua dipendenza.

VII. E se poi si voglia porre il colmo alla dimostrazione, che sommerge l'amministratore nel vortice delle sue colpe e delle sue infedeltà, si scorra per poco il conto renduto dalla sua amministrazione. In esso si vedrà che de' duc. 14540. 62 depositati, soli 1223. 64 lo furono da lui, e che i rimanenti ducati 13316. 94

Lo furono per prodotto di rendita degli anni precedenti alla sua nomina.

VIII. Che riunite tutte le reste trascurate, non meno in danari, che in generi si avrà la somma di duc. 19927.76 abbandonata affatto nel triennio della sua gestione. La quale somma arriverà a duc. 30227.76 qualora piaccia riunire lo importo delle 510 salme di olio delle quali di sopra lungamente abbiamo ragionato.

IX. Che il conto è gravato, anzi soppraccaricato d'immense spese di giustizia, e di spese inutili allo scopo dell'amministrazione, e sciupate per minimi ed insignificanti oggetti, mentre che pei grandi e proficui non vi è badato, nè punto, nè poco.

Che il conto manca della lista di carico, ossia della parte dimostrativa degli obblighi dell'amministratore. Che manca del pari de' documenti giustificativi che debbono sostenerlo. Manca anche la base del conto medesimo, che poggia sullo stato in cui si rimasero le cose dal predecessore. Manca infine sin anco l'indizio di avere l'amministratore preso pensiero di quanto si perteneva alla eredità Abenante, e che facilmente avrebbe raccolto dagl'inventari fatti nella morte di Emmanuele e di Barnaba. Doveri che incumbevano precisamente al sig. Romano, il quale non è amministratore di beni messi in espropriazione, ma è amministratore sì bene della eredità indivisa della famiglia Abenante.

E qualunque argomento cede alla pruova della lesa coscienza dell'amministratore, il quale abbenche fosse stato condannato a rendere il conto; comunque lo avesse giurato e cominciato a discutere, è deserto ed abbandonato la discussione, perchè spaventato delle stringentissime opposizioni de' coniugi Martucci ed Abenante. Questo solo basterebbe per rimuovere l'ammi-

nistratore dal suo ufficio; quand'anche non concorressero a suo danno tutti i fatti colpevoli e dolosi sin qui dimostrati.

P A R T E II.

AVVERTENZE RELATIVE ALLA CONCESSA LIBERANZA DEI DUC. 3000.

§. 6. Nozioni preliminari, e proprie della materia. Osservazioni importanti sopra la domanda dell' amministratore.

I. L' amministratore nella sua citazione del 6 di luglio del 1837 chiese una liberanza di duc. 3000, non meno per accorrere alla riparazione dei fondi, che per ristorarsi di duc. 1500 per asserto suo credito sopra l' amministrazione.

II. I convenuti opponevano; che l' apparente urgenza, che mostrava il signor Romano si palesava nel fondo pel timore di essere incolto nella sua colpevole trascuraggine serbata sino all' apparire della domanda di rimozione introdotta contro di lui: che veruna somma à diritto a pretendere un' amministratore sino a che non risulti creditore dopo una regolare discussione di conto: che egli è debitor presunto di tutti gl' introiti, che ascendono a moltissime migliaia giusta le posizioni del suo conto medesimo, e nel quale a prescindere dalle infinite colpe, che s'incontrano à sempre l' amministratore Romano prelevate tutte le spese, ed il suo cospicuo onorario di duc. 480 per ogni anno: che infine era ciò tanto vero che egli nel primo anno rimase debitore di duc. 52. 69 per introito superante esito.

III. Quando il tribunale à concessa la liberanza propria del conto à recato il maggior torto agl' interessati.